

Nota di approfondimento

Il Conto Energia Termico

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 gennaio 2013, Supplemento ordinario n. 1, il **decreto 28 dicembre 2012**, cosiddetto **Conto Energia Termico**, che disciplina l'incentivazione di interventi di piccole dimensioni per l'incremento dell'efficienza energetica e per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili, realizzati a partire dal 3 gennaio 2013, data di entrata in vigore del decreto.

Il decreto, atteso da tempo, completa il quadro delle agevolazioni nei riguardi dei soggetti che non possono accedere agli attuali incentivi (detrazioni del 36% e del 55%), ovvero di tecnologie ad oggi non incentivate.

Le agevolazioni previste dal nuovo decreto sono sotto forma di contributo economico calcolato sulla base del valore dell'intervento.

Soggetti beneficiari e tipologie di interventi incentivabili

Possono accedere agli incentivi previsti dal decreto i **soggetti privati**, ~~intesi come persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario¹~~, che realizzino uno o più interventi di piccole dimensioni di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili** e di sistemi ad alta efficienza, specificamente delle seguenti tipologie:

- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale, di potenza termica nominale complessiva inferiore a 1000 kW, dotati di **pompe di calore, elettriche o a gas**, utilizzanti energia aerotermica, geotermica o idrotermica;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale o di riscaldamento di serre esistenti e di fabbricati rurali esistenti con impianti di climatizzazione invernale, di potenza termica nominale complessiva inferiore a 1000 kW, dotati di **generatore di calore alimentato da biomassa**;
- installazione di **impianti solari termici**, anche abbinati a sistemi di solar cooling, con superficie lorda dei collettori inferiore a 1000 m²;
- sostituzione di scaldacqua elettrici con **scaldacqua a pompa di calore**.

Per le sole aziende agricole può essere incentivata, oltre alla sostituzione, l'installazione di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomassa.

Sono altresì ammesse agli incentivi le **Amministrazioni Pubbliche**, relativamente alla realizzazione, *oltre che dei suddetti interventi*, di uno o più dei seguenti interventi di **incremento dell'efficienza energetica in edifici esistenti**, parti di edifici esistenti o unità immobiliari esistenti, di qualsiasi categoria catastale e dotati di impianto di climatizzazione:

¹ L'inciso compreso tra le parole "intesi" e "agrario" è stato eliminato dall'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 102/2014, a partire dal 19 luglio 2014.

- **isolamento termico di superfici opache** delimitanti il volume climatizzato;
- **sostituzione di chiusure trasparenti comprensive di infissi** delimitanti il volume climatizzato;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti di climatizzazione invernale utilizzando **generatori di calore a condensazione**;
- installazione di **sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti** con esposizione da Est-Sud-Est a Ovest, fissi o mobili, non trasparenti.

I soggetti, sia privati che pubblici, ai fini dell'accesso agli incentivi, possono avvalersi dello strumento di finanziamento tramite terzi o di un contratto di rendimento energetico, oppure di un servizio energia, anche tramite l'intervento di una ESCO.

Per facilitare l'accesso delle Amministrazioni Pubbliche all'incentivo, il GSE, entro il 3 maggio 2013, pubblicherà sul proprio sito un elenco di ESCO interessate a realizzare e finanziare gli interventi. L'iscrizione all'elenco è volontaria e aperta a tutti.

Contratti tipo di rendimento energetico tra le Amministrazioni Pubbliche, le ESCO e gli enti finanziatori, saranno inoltre predisposti entro il 3 aprile 2013 e pubblicati sul sito del GSE, per facilitare l'accesso agli incentivi.

Gli interventi realizzati per assolvere agli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti, di cui all'art. 11 del D. Lgs. n. 28/2011, accedono agli incentivi limitatamente alla quota eccedente quella necessaria per il rispetto degli stessi obblighi.

Modalità di incentivazione

L'incentivo è calcolato secondo le modalità descritte negli Allegati al decreto, qui sotto riassunte, ed è corrisposto in **rate annuali costanti**, per la durata definita per ogni tipologia di intervento all'art. 6, Tabella A (durata che può essere 2 anni, per gli interventi meno "impegnativi", o 5 anni, per quelli generalmente più costosi, a meno che l'ammontare totale dell'incentivo sia non superiore a 600 euro, nel qual caso l'incentivo è corrisposto in un solo anno). Dall'importo calcolato va poi detratto un corrispettivo pari all'1%, trattenuto alla fonte per la copertura dei costi sostenuti dal GSE e dall'ENEA per lo svolgimento delle attività, con un massimale di 150 euro.

L'Allegato I del decreto definisce i criteri di ammissibilità e le modalità di calcolo degli incentivi per gli interventi di **incremento dell'efficienza energetica**, cui accedono solo le Amministrazioni Pubbliche.

In questo caso l'incentivo totale, cumulato per gli anni di godimento, è riconosciuto come **una percentuale pari al 40% della spesa ammissibile sostenuta per l'intervento**. Le spese ammissibili sono descritte all'art. 5 del decreto e comprendono smontaggio e dismissione degli impianti esistenti, fornitura e posa in opera dei materiali/impianti e le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi e per la redazione di diagnosi energetiche e attestati di certificazione energetica. In particolare, le spese sostenute per le diagnosi preliminari e le certificazioni energetiche successive all'intervento sono incentivate nella misura del 100% per i soggetti pubblici.

Le Tabelle 3 e 4 indicano il costo unitario massimo ammissibile e il valore massimo dell'incentivo per ogni tipologia di intervento. Per l'isolamento termico dell'involucro edilizio, ad esempio, il costo unitario massimo varia tra 80 a 250 €/m², a seconda delle componenti realizzate, e l'incentivo massimo erogabile è pari a 250.000 euro. Per le diagnosi e certificazioni energetiche, il cui incentivo è specificamente trattato all'Allegato III, il costo unitario massimo varia tra 1,00 e 3,50 €/m² a seconda della classe e delle dimensioni dell'immobile, e il valore massimo erogabile varia tra 5.000 per gli edifici residenziali e 18.000 euro per ospedali e case di cura.

I requisiti tecnici di soglia, in termini di trasmittanza massima delle strutture opache e trasparenti e di rendimento termico utile minimo dei generatori di calore a condensazione, sono dettagliati nelle Tabelle 1 e 2 del decreto.

Ulteriori criteri di ammissibilità, tra cui la necessità, ai fini dell'accesso agli incentivi, che l'installazione di sistemi di schermatura e/o ombreggiamento di chiusure trasparenti sia abbinata alla realizzazione dell'isolamento termico dell'involucro o alla sostituzione degli infissi, sono specificati nello stesso Allegato.

L'Allegato II definisce invece i criteri di ammissibilità e le modalità di calcolo degli incentivi per gli interventi di **produzione di energia termica da fonti rinnovabili**, cui accedono sia i soggetti privati che le Amministrazioni Pubbliche.

In generale, l'incentivo annuo è **proporzionale alla produzione stimata di energia termica** in un anno per lo specifico impianto, attraverso un coefficiente di valorizzazione dell'energia. La determinazione è effettuata attraverso le formule e le Tabelle di cui al punto 2 "Calcolo dell'incentivo" e dipende da diversi fattori quali, ad esempio, il coefficiente di prestazione dell'impianto, la potenza termica nominale, la zona climatica, ecc.

In particolare, la determinazione analitica dell'incentivo è valida per le pompe di calore elettriche e a gas, per i generatori di calore alimentati da biomassa e per il solare termico/solar cooling (per gli impianti solari, l'incentivo si calcola sulla base della superficie lorda dei collettori).

Solo per gli scaldacqua a pompa di calore l'incentivo è determinato diversamente, consistendo nel 40% della spesa sostenuta per l'acquisto, con un tetto fino a 700 euro per i prodotti con le maggiori capacità.

Le spese sostenute per le diagnosi energetiche preliminari e le certificazioni energetiche successive all'intervento sono incentivate nella misura del 50% per i soggetti privati e del 100% per i soggetti pubblici. Diagnosi e certificazioni energetiche sono obbligatorie per tutti gli interventi di produzione di energia termica (tranne gli scaldacqua), realizzati su interi edifici con impianti di riscaldamento a partire da una potenza nominale totale del focolare di 100 kW. I costi unitari massimi e il valore massimo dell'incentivo per tali prestazioni professionali, di cui si è già detto, sono trattati all'Allegato III.

Per quanto riguarda i requisiti prestazionali per i diversi tipi di intervento, quali i coefficienti di prestazione minimi, i rendimenti termici utili, le emissioni in atmosfera, i certificati di conformità richiesti, la manutenzione, ecc., tali requisiti sono dettagliati negli altri paragrafi dell'Allegato II.

Tra i criteri di ammissibilità si evidenzia la condizione, ai fini dell'accesso agli incentivi, che i generatori di calore alimentati da biomassa siano installati in sostituzione di generatori di calore funzionanti a biomassa, a carbone, a olio combustibile o a gasolio, tranne che per le aziende agricole di cui si già fatto cenno. Sono invece esclusi dall'incentivo gli impianti che utilizzano la parte biodegradabile dei rifiuti industriali e urbani.

In ogni caso, **l'incentivo non è cumulabile** con altri incentivi statali, fatti salvi i fondi di garanzia, i fondi di rotazione e i contributi in conto interesse. Per le pompe di calore e il solare termico, il privato ha quindi la possibilità di scegliere tra l'incentivo previsto dal Conto Termico, spalmato su 2 o 5 anni, e la detrazione del 55% in 10 anni, attualmente valida fino al 30 giugno 2013.

Accesso agli incentivi

Per accedere agli incentivi il soggetto beneficiario deve presentare **domanda al GSE** attraverso l'apposita scheda-domanda, che verrà resa disponibile dallo stesso GSE sul suo sito internet non oltre il 4 marzo 2013, **entro 60 giorni dalla data di effettuazione dell'intervento o di ultimazione dei lavori**, ovvero entro i 60 giorni successivi alla data in cui è resa disponibile la scheda-domanda.

I soggetti privati possono presentare istanza di accesso al regime incentivante fino a 60 giorni dopo il raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata per gli incentivi pari a **700 milioni di euro**. I soggetti pubblici possono fare richiesta di incentivo fino a 60 giorni dopo il raggiungimento di un impegno di spesa annua cumulata di **200 milioni di euro**.

Gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti che prevedano una potenza termica nominale complessiva, con riferimento al singolo edificio, unità immobiliare, fabbricato rurale o serra, maggiore di 500 kW ed inferiore o uguale² a 1000 kW, accedono agli incentivi, previa iscrizione in appositi **registri**, secondo le modalità di cui all'Allegato IV. A tale procedura d'accesso è riservato un contingente di spesa cumulata annua per incentivi non superiore a 7 milioni di euro per le Amministrazioni Pubbliche e non superiore a 23 milioni per i soggetti privati.

Le Amministrazioni Pubbliche hanno la facoltà di presentare domanda al GSE, attraverso una scheda-domanda a preventivo, già all'atto della definizione del contratto di rendimento energetico con la ESCO o della convenzione con Consip S.p.A. per l'affidamento del servizio energia, integrato con la riqualificazione energetica dei sistemi interessati. L'effettiva erogazione degli incentivi avverrà comunque ad intervento effettuato.

La domanda deve indicare il tipo di intervento effettuato e la spesa totale ammissibile consuntivata per la realizzazione dell'intervento. Vanno altresì fornite le informazioni richieste per ciascun tipo di intervento dagli Allegati I e II, tra cui si sottolineano le diagnosi e gli attestati di certificazione energetica eventualmente necessari, le schede tecniche dei componenti, le fatture attestanti le spese sostenute, la dichiarazione di conformità dell'impianto, il certificato per il corretto smaltimento degli impianti oggetto di sostituzione (ove previsto), ecc.. L'elenco di tale documentazione e la procedura di accesso completa sono riportati all'art. 7.

I dati inseriti nella scheda-domanda sono sottoposti ad una prima verifica automatica di rispondenza ai requisiti minimi per gli interventi e di congruità dei costi. In caso di esito negativo della verifica, la domanda è respinta.

In caso di esito positivo, il GSE rilascia al soggetto beneficiario la scheda-contratto che permette di accedere al regime incentivante.

Una volta avuto accesso all'incentivo, ai fini dei controlli amministrativi e tecnici svolti dal GSE, il soggetto beneficiario deve conservare per tutta la durata dell'incentivo e per i 5 anni successivi all'erogazione dell'ultimo importo i documenti originali allegati alla domanda, nonché le fatture relative alle spese sostenute e le ricevute dei bonifici bancari o postali effettuati per il pagamento (comprese quelle per l'acquisto delle biomasse per l'alimentazione degli impianti incentivati).

Il GSE effettua controlli sugli interventi incentivati sia mediante verifiche documentali che ispezioni in sito, mediante un metodo a campione per un totale non inferiore all'1% delle richieste approvate. Nel caso di violazioni rilevanti per l'accesso all'incentivo, il GSE provvede al rigetto dell'istanza o alla decadenza dell'incentivo, nonché al recupero delle somme già erogate.

Apposite **Regole applicative** contenenti le modalità e le tempistiche di corresponsione dell'incentivo saranno pubblicate dal GSE entro il 4 marzo 2013.

Riguardo alle diagnosi, si sottolinea che il CTI, Comitato Termotecnico Italiano, predisporrà entro il 3 aprile 2013 un modello di diagnosi energetica, specifico per gli edifici.

² Nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), è scritto "inferiore a 1000 kW", mentre nelle procedure di accesso agli incentivi di cui all'art. 7, comma 4, è riportato "inferiore o uguale a 1000 kW".